



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

Assessorato all'Urbanistica e Territorio

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Art.8 Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni)

RETICOLO IDRICO MINORE

(Legge Regionale n. 1/2000 – D.G.R. n. 7/7868/2002 e s.m.i.)

**STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO
MINORE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E
TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E DEL SUOLO IN
FREGIO AI CORPI IDRICI**

REGOLAMENTO

Entrata in vigore	il..... /..... /.....
Adozione	Deliberazione del Consiglio Comunale n. del /..... /.....
Controdeduzioni	Deliberazione del Consiglio Comunale n. del /..... /.....
Approvazione	Deliberazione del Consiglio Comunale n. del /..... /.....
Pubblicazione	B.U.R.L. n. del /..... /.....

L'Estensore

Il Sindaco

il Segretario Comunale

Unità di Progetto

Arch. Vinicio Portioli
Geom. Cristina Soldati
Geom. Matteo Uccellini
Geom. Massimo Lazzarini
Sig.ra Maria Piera Boccotti

**NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI
GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E
DEL SUOLO IN FREGIO AI CORPI IDRICI
IN COMUNE DI CODOGNO**

INDICE

Art. 1.	Finalità ed obiettivi	4
Art. 2.	Competenze.....	4
Art. 3.	Normativa di riferimento	7
Art. 4.	Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico	8
Art. 5.	Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto.....	11
Art. 6.	Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua.....	12
Art. 7.	Infrastrutture in alveo.....	13
Art. 8.	Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione	14
Art. 9.	Tombinature ed impermeabilizzazioni	15
Art. 10.	Attraversamenti dei corsi d'acqua.....	16
Art. 11.	Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei.....	17
Art. 12.	Manufatti su palo	17
Art. 13.	Scarichi.....	18
Art. 14.	Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua	19
Art. 15.	Attività edilizia.....	19
Art. 16.	Nuove aree di espansione urbanistica	21
Art. 17.	Infrastrutture viarie e di urbanizzazione	22
Art. 18.	Obblighi dei privati	22
Art. 19.	Diramazioni secondarie della rete irriguo idraulica tutelate dal Regolamento di polizia idraulica	23
Art. 20.	Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua.....	24
Art. 21.	Sdemanializzazione.....	26
Art. 22.	Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale)	27

Art. 23.	Criteri esecutivi e di progettazione	29
Art. 24.	Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate.....	30
Art. 25.	Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del reticolo minore.....	30
Art. 26.	Iter amministrativo	31
Art. 27.	Rilascio di autorizzazione e di concessione.....	31
Art. 28.	Obblighi del concessionario.....	32
Art. 29.	Autorizzazione paesaggistica	33
Art. 30.	Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	33
Art. 31.	Canoni di polizia idraulica	34
Art. 32.	Norme finali	34

ALLEGATI

- ALLEGATO 1: decreto “*tipo*” di autorizzazione idraulica
- ALLEGATO 2: decreto “*tipo*” di concessione idraulica
- ALLEGATO 3: disciplinare “*tipo*” di concessione idraulica

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI e COMPETENZE

Art. 1. Finalità ed obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e quelle di polizia idraulica sul reticolo minore nel territorio comunale di Codogno, così come previsto dalla L.R. 1/2000 e attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - a. la salvaguardia e il mantenimento della rete idrica territoriale;
 - b. l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici sul territorio comunale di Codogno;
 - c. la definizione di uno strumento normativo per le attività urbanistiche pertinenti gli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione delle acque stesse;
 - d. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative vigenti in materia di polizia idraulica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i; D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.);
 - e. il rispetto e l'attuazione dei criteri e delle normative relative al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Art. 2. Competenze

1. Le attività di polizia idraulica sono svolte:
 - a. sul reticolo principale di cui all'elenco 1 dalla Regione Lombardia;
 - b. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
 - c. sul reticolo minore di cui all'elenco 3 dal Comune di Codogno.

<u>Elenco 1</u> <u>RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA</u> <u>(allegato A della DGRL 01.10.2008 n. 8/8127)</u>	
Codice	Denominazione
LO008	Colatore Brembiolo

<u>Elenco 2</u> <u>RETICOLO IDRICO di COMPETENZA</u> <u>DEL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA</u> <u>(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552, modificata dalla DGR 8/8127/2008)</u>	
Codice	Denominazione
SE173	Abbadessa Priora
SE058	Bagola
SE061	Cancelliera
PR017	Codogna Bassa
SE068	Codognina
SE059	Guardalobbia
SE065	Moientina
SE064	Molina
SE057	Nuova
SE071	Priora
SE067	San Fiorana
SE070	Triulza
SE060	Zucchetta

<u>Elenco 3</u> <u>RETICOLO MINORE di COMPETENZA</u> <u>DEL COMUNE DI CODOGNO</u>	
Codice	Denominazione
COD01	Colatore della Maiocca
COD02	Roggia Fossadazzo

2. Restano di titolarità dei concessionari e non hanno natura demaniale le diramazioni della rete irriguo-idraulica di cui all'elenco 4 le quali, seppur non inseriti nel reticolo idrico principale, minore o di bonifica (in quanto opere strumentali alle derivazioni idriche ed al

loro esercizio), vengono assoggettati a specifico regolamento ai sensi del successivo comma 5 per la particolare valenza idraulica, ambientale e territoriale assunta in ambito comunale.

<i>Elenco 4</i>
<i>DIRAMAZIONI SECONDARIE DELLA RETE IRRIGUO IDRAULICHE VINCOLATE SECONDO REGOLAMENTO COMUNALE</i>
Denominazione
Bagola – ramo secondario
Cavallera – ramo secondario
Codognina – Ramo secondario
Scaricatore della Triulza
Roggia Guardalobbia Ramo Balbana
Roggia Guardalobbia Ramo Battaina

3. Per polizia idraulica si intendono tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all’Autorità amministrativa da effettuare, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione dei corsi d’acqua e delle loro pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:
 - a. la vigilanza;
 - b. l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - c. il rilascio di concessioni relative all’utilizzo e all’occupazione dei beni demaniali;
 - d. il rilascio di autorizzazioni relative ad opere nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.

4. Rientrano fra le attività previste sul reticolo idrico minore di cui all’elenco 3 di competenza del Comune di Codogno, oltre ai compiti di polizia idraulica di cui al comma 3:
 - a. la pianificazione urbanistica nelle aree di rispetto individuate nel presente Regolamento, ovvero l’autorizzazione o il diniego delle attività di trasformazione territoriale;

- b. la pianificazione idraulica, ovvero l'autorizzazione o il diniego di opere e di interventi di difesa, regimazione e stabilizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo minore;
 - c. la realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;
 - d. l'introito dei canoni concessori.
5. Considerato il particolare ruolo idraulico, ambientale e territoriale assunto dalle diramazioni secondarie della rete irriguo-idraulica di cui all'elenco 4, ogni modifica dello stato dei luoghi e qualsiasi attività edificatoria ed urbanistica sui canali stessi e all'interno delle relative fasce di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Codogno.

Art. 3. Normativa di riferimento

1. La polizia idraulica è regolamentata dalla L. 2248/1865 allegato F e dal R.D. 523 del 25.07.1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115, dalle Norme di Attuazione del P.A.I., dalla L. 37/94, dal R.D.L. 1338/36 e ss.mm.ii., nonché dalle delibere regionali emanate in materia (dd.gg.rr. n. 7868/2002 e 13950/2003 e s.m.i.). Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, in particolare, sono disciplinati dalle seguenti norme:
- a. per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale vige la disciplina prevista dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
 - b. per i canali e le opere di bonifica di cui all'elenco 2 (reticolo di competenza del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana) dell'art. 2, non rientranti nelle tipologie sopra specificate, vige la norma prevista dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 e dagli artt. 133 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze), 134 e 135 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto delle

opere di bonifica e loro pertinenze, previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e s.m.i., con portata residuale rispetto al R.D. 523/1904;

- c. per il reticolo di cui all'elenco 3 dell'art. 2 (reticolo minore di competenza comunale) vige la disciplina prevista dal R.D. 523/1904 e s.m.i. e, ad integrazione e parziale deroga, dal presente Regolamento di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua.

Art. 4. Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.
2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
 - a. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
 - b. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze⁽¹⁾.
3. Su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 (per i quali è stato riconosciuto un primario ruolo idraulico) sono previste specifiche fasce di rispetto, valide,

¹ La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18/12/98 n. 12701, ha stabilito che: "fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima".

così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione⁽²⁾, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tombinati.

4. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa ⁽³⁾.
5. Per i tratti tombinati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
6. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
7. Per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile fino a un massimo di 10 m secondo la tipologia di intervento previsto e/o l'importanza del corso d'acqua in conformità a quanto previsto dall'art. 133 del R.D. 368/1904 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3; all'interno di suddette fasce qualsiasi attività è soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;

² La concessione viene definita come l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. Sarà pertanto cura del richiedente l'autorizzazione/concessione verificare la demanialità e/o la proprietà del sedime del corso d'acqua interessato dall'intervento; in caso di sedime demaniale, l'attività verrà assoggettata a concessione idraulica, diversamente a semplice autorizzazione. Nel caso di autorizzazione idraulica, il Richiedente dovrà essere in possesso di titolo di proprietà o convenzione legale con il proprietario dell'area o altro legittimo titolo di gestione del corpo idrico.

³ Si precisa che negli allegati cartografici, la rappresentazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione e concessione sarà necessario riportare la delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto sviluppo degli elementi idrografici riportati nella cartografia allegata.

8. Sui corpi idrici di competenza comunale di cui all'elenco 3 dell'art. 2 vigono le stesse fasce di rispetto previste dall'art. 96 (stabilite in 4 e 10 m) del T.U. n. 523/1904; a parziale deroga della stessa norma, le fasce di rispetto sono ridotte a 4 m nei soli tratti in cui i corpi idrici attraversano gli ambiti consolidati, planimetricamente definiti come da Documento di Piano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
9. Sulle diramazioni secondarie della rete irriguo-idraulica, trattandosi di opere funzionali a derivazioni idriche, non si applicano le norme di polizia idraulica; tuttavia, riconosciuto il particolare valore idraulico, paesistico e ambientale assunto dai canali di cui all'elenco 4 dell'art. 2, ai fini puramente edilizi ed urbanistici viene istituita una fascia di rispetto estesa 10 m a partire dalla sommità di ciascuna sponda, ridotta a 4 m all'interno degli ambiti consolidati (planimetricamente definiti come da Documento di Piano alla data di entrata in vigore del presente Regolamento). Ogni modifica dello stato dei luoghi ed ogni intervento edilizio ed urbanistico interno a detta fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune e rispondere al presente Regolamento ai sensi dell'art. 19.
10. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti commi andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

TITOLO II: ATTIVITÀ VIETATE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE

Oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., fatte salve le disposizioni vigenti, sono vietate le seguenti attività ed opere.

Art. 5. Occupazione e riduzione delle aree di espansione e di divagazione e delle fasce di rispetto

1. Al fine di moderare le piene dei corsi d'acqua, è vietata l'occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall'art. 4 del Regolamento) e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
2. Limitatamente ai primi 4 m calcolati dal ciglio di sponda, sono vietate la movimentazione di terreno e le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno di norma rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, nelle fasce di rispetto è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare, sono vietati:
 - a. tutte quelle opere che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
 - b. qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quegli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel titolo III del presente Regolamento;
 - c. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;

- d. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni e quelli consentiti dal Titolo III del presente Regolamento;
- e. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo III per le attività soggette ad autorizzazione;
- f. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno;
- g. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;
- h. l'apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- i. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. n. 152/06, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- j. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- k. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- l. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Art. 6. Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

- 1. Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).

Art. 7. Infrastrutture in alveo

1. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture in alveo che riducano la sezione di deflusso, indipendentemente dal tipo od uso alla quale esse siano destinate. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrare.

TITOLO III: ATTIVITÀ CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE SUI CORPI IDRICI DI COMPETENZA COMUNALE

A parziale deroga del R.D. 523/1904, sono consentiti, secondo quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato B alla D.G.R.L. 1 agosto 2003 n. 7/13950 e previa autorizzazione e concessione rilasciate dall'Autorità comunale, gli interventi previsti dal presente titolo.

Art. 8. Opere di difesa e regimazione idraulica e opere di derivazione

1. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.
2. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
3. E' consentita, previa autorizzazione e/o concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato.
4. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento mentre è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche e

reflue debitamente autorizzate dagli Enti a ciò preposti secondo specifica normativa e in misura rispondente al presente Regolamento.

5. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
6. I lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
7. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere progettati secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla Direttiva 1 e 5.

Art. 9. Tombinature ed impermeabilizzazioni

1. Fermo restando il divieto espresso nel precedente art. 6 del presente Regolamento, sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.
3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono

disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

4. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto” e, in particolare: “*i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili*”. Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.
5. Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Art. 10. Attraversamenti dei corsi d'acqua

1. Sono consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 m, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 (Deliberazione 2/99) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.
2. Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m, rimanendo facoltà dell'Autorità competente richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, della direttiva 4 dell'Autorità di

Bacino, il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.0 m. Solamente in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni.

3. Nella progettazione di nuove opere o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - a. restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - b. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - c. comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Art. 11. Manufatti sotto l'alveo e attraversamenti aerei

1. Sono consentiti i manufatti al di sotto dell'alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

Art. 12. Manufatti su palo

1. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la

manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

Art. 13. Scarichi

1. Sono consentiti gli scarichi che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i sotto riportati limiti, secondo quanto previsto al punto 6 dell'allegato B alla D.G.R. L. 1 agosto 2003 n. 7/13950:
 - a. 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
 - b. 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.
2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico del corpo idrico recettore e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
3. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
4. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 (Direttiva 2) "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica*".
5. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui

vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla “*riduzione delle portate meteoriche drenate*”.

6. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
7. Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.

Art. 14. *Manutenzione straordinaria, ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua*

1. Sono consentite le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso. Sono altresì consentite le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 e della direttiva 5 del P.A.I..

Art. 15. *Attività edilizia*

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile; l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (esistente alla data di entrata in vigore della norma sul Reticolo Idrico Minore) così come definiti

dall'art 27 della L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla lettera d) comprese. Tali interventi sono assentibili a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio/manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto.

2. In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.
4. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
5. Nelle fasce di rispetto sono ammesse in deroga esclusivamente le recinzioni, a condizioni che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente removibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere salvaguardata una fascia di almeno 1 m di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie. Le suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da rimuovere non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura.

Art. 16. Nuove aree di espansione urbanistica

1. In presenza di un corso d'acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l'affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e, in subordine di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.
2. In relazione ai corsi d'acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:
 - a. la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;
 - b. lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi (quali teste di fontanili, risorgive ecc.) o da elementi vegetazionali di particolare pregio ecologico.
3. I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:
 - a. da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le miglorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
 - b. da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua; il progetto dovrà contenere anche uno studio finalizzato all'individuazione degli elementi vegetazionali che potrebbero essere direttamente o indirettamente influenzati dall'intervento e, se necessario, alla definizione delle misure previste per preservarli o per compensare l'eventuale danno ecologico-ambientale arrecato
 - c. dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
 - d. dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico minore.

Art. 17. Infrastrutture viarie e di urbanizzazione

1. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare. Le suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla rinuncia per danni di qualsiasi tipo prodotti dal corso d'acqua o dai soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di infrastrutture e di impianti interrati previsti dalla lettera e), punti 2 e 3 della L.R. 12/05, a condizione che suddetti interventi non rechino danno al corso d'acqua o alle opere idrauliche e che non ostacolino gli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 18. Obblighi dei privati

1. I proprietari, gli usufruttuari e/o i conduttori dei fondi compresi entro la fascia di rispetto di un corso d'acqua devono:
 - a. tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi di suddetti fossi nelle aste del reticolo idrico minore;
 - b. aprire tutti quei nuovi canali che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;
 - c. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
 - d. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
3. Previo autorizzazione e/o concessione, ai proprietari è consentito realizzare strutture o interventi di sola difesa dei loro beni contro l'erosione ad opera dei corsi d'acqua. Il diritto dei proprietari frontisti di munire le sponde di suddette difese è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né

impedimento alla sua libertà né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi.

4. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua con pericolo per la pubblica incolumità. Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa ingenerare le problematiche e i pericoli sopra descritti. Se le operazioni anzi dette rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra.

Art. 19. Diramazioni secondarie della rete irriguo-idraulica tutelate dal Regolamento di polizia idraulica

1. Al fine di consentire la corretta gestione da parte del soggetto avente titolo nonché per una tutela del territorio da esse attraversato, è vietata l'occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall'art. 4 del presente Regolamento) delle diramazioni della rete irriguo-idraulica di cui all'elenco 4 dell'art. 2.
2. Sui canali di cui all'elenco 4 dell'art. 2 realizzati e utilizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche aventi rilevante importanza idraulica o ambientale, pur non essendo assoggettati a polizia idraulica da parte del Comune, valgono le stesse norme di cui al Titolo II e III del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di proprietà e di concessione e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e qualsiasi attività edificatoria ed urbanistica sul canale stesso e all'interno delle relative fasce di rispetto deve assoggettato a specifica autorizzazione da parte del Comune.
3. Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura solo se gli interventi e le opere da eseguire siano ritenute idraulicamente compatibili in accordo con il presente

- Regolamento. L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici secondo le procedure di cui al presente Regolamento.
4. I soggetti titolari della concessione o utilizzatori dell'acqua irrigua sono obbligati a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e sono responsabili di ogni onere inerente e conseguente la gestione dell'acqua e del sedime del canale.
 5. Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutte le paratoie e chiuse andranno rimosse, alzate o regolate in modo da consentire il corretto deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata. In ogni caso, l'attività di gestione irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche e/o di colo.
 6. Tutti gli interventi inerenti pratiche irrigue dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
 7. Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) intenda procedere ad interventi di modifica, alla soppressione o alla realizzazione di canali irrigui e/o di colo, anche se non appartenenti al reticolo di cui all'elenco 4 dell'art. 2, dovrà chiedere espressa autorizzazione all'Autorità comunale competente, allegando il provvedimento di cui al successivo comma 8.
 8. Allo scopo di valutare le interferenze idrauliche dell'opera o dell'intervento in progetto di cui al comma precedente con il reticolo idrico esistente, a cura del Richiedente dovrà essere individuato il bacino idrografico di competenza ed il relativo corpo idrico principale, di bonifica o minore che costituisce la destinazione finale delle acque di colo, al cui organo competente in materia di polizia idraulica dovrà essere richiesto specifico provvedimento di autorizzazione/concessione per il recapito delle nuove acque di colo.

Art. 20. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua

1. Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.
3. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali. Sarà obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe e nei registri catastali.
4. Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.
5. Nel caso di modifica di tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere.
6. Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colo ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore) dovrà essere autorizzato dall'Ente territorialmente competente e prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.

Art. 21. Sdemanializzazione

1. Le istanze di sdemanializzazione di aree del demanio idrico abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, vanno presentate all'agenzia del Demanio che deciderà in merito all'alienazione, previa acquisizione del parere dell'Ente di polizia idraulica competente.
2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione, secondo quanto previsto dalla L. 37/94 e s.m.i..

**TITOLO IV: INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA**

Art. 22. Richiesta di autorizzazione idraulica (senza occupazione demaniale) e di concessione (con occupazione demaniale)

1. Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.
2. A tal fine il Richiedente dovrà accertare, innanzitutto, se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nella fascia di rispetto, è autorizzabile ai soli fini idraulici.
3. In riferimento ad istanze di autorizzazione idraulica (opere per le quali non è prevista l'occupazione di area demaniale) e/o di concessione (con occupazione demaniale), il progetto dovrà essere redatto con i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):
 - a. istanza bollata a firma del richiedente recante i propri dati anagrafici e fiscali, la tipologia dell'intervento, l'ubicazione e l'indicazione del foglio e mappale;
 - b. dichiarazione a firma del richiedente e del tecnico redattore del progetto di non occupazione di area demaniale (autorizzazione idraulica) o di espressa occupazione di area demaniale (concessione) relativa all'intervento oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione;
 - c. dichiarazione a firma del richiedente di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati all'opera per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
 - d. attestazione a firma del tecnico progettista e del richiedente che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque e che le opere verranno eseguite senza pregiudizi di terzi;
 - e. convenzione legale stipulata con eventuali proprietari dell'area qualora l'opera in progetto interessi, anche solo parzialmente, terreni di proprietà di terzi;

- f. documentazione tecnica illustrativa dell'intervento a firma di tecnico qualificato e abilitato ai sensi di legge comprensiva di:
- ✓ relazione descrittiva con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche
 - ✓ relazione idrologica-idraulica, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità
 - ✓ piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto
 - ✓ relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 15.09.2005 e s.m.i.
- g. tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
- ✓ corografia scala 1:10.000 desunta dalla Carta Tecnica Regionale
 - ✓ estratto in originale o in copia della planimetria catastale contenente l'indicazione delle opere in progetto
 - ✓ estratto in originale o in copia dello strumento urbanistico vigente
 - ✓ documentazione fotografica dell'area d'intervento
 - ✓ eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere
 - ✓ sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e di progetto) opportunamente quotate
 - ✓ rilievo topografico e planimetria dello stato di fatto dei luoghi e di progetto, con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali (almeno scala 1:100) e ubicazione delle opere rispetto a punti fissi, particolari costruttivi e relazione di calcolo per le strutture in C.A.
 - ✓ planimetria catastale e sovrapposizione delle opere di progetto con l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate (nel caso di richiesta di concessione)
- h. visura catastale delle aree interessate dall'intervento
- i. Altri eventuali allegati:
- ✓ pareri o autorizzazioni STER-Regione Lombardia e/o Consorzi di bonifica;
 - ✓ nulla osta ai fini paesistico-ambientali se zona soggetta a vincolo;
 - ✓ autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta a vincolo.

Art. 23. Criteri esecutivi e di progettazione

1. Qualora ricorrano i casi previsti, andranno applicate le seguenti direttive previste dall’Autorità di Bacino del fiume Po:

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 DIRETTIVE DI PIANO	
Direttiva 1	Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”
Direttiva 2	Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica.
Direttiva 3	Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po
Direttiva 4 – Deliberazione n. 2/99 dell’Autorità di Bacino	Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”.
Direttiva 5	Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione.

2. Per gli interventi consentiti previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica dovranno essere adottate, in via preferenziale, tecniche di ingegneria naturalistica; a tal fine, il Comune di Codogno propone l’applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740.

Art. 24. Strutture comunali e opere di urbanizzazione convenzionate

1. Nel caso di opere di proprietà del Comune o rientranti fra quelle di urbanizzazione convenzionata (ovvero da cedersi al Comune al termine della loro realizzazione), esse saranno comunque soggette ad autorizzazione o, nel caso di occupazione di area demaniale, di concessione; in questo caso, la concessione diverrà non onerosa all'atto di cessione delle opere al Comune.

Art. 25. Richiesta di autorizzazione e/o concessione di opere pre-esistenti alla individuazione del reticolo minore

1. Per le opere esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore prive di qualsiasi forma di autorizzazione/concessione e realizzate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione/concessione.
2. L'istanza, corredata da documentazione tecnica atta a dimostrare sia l'adeguatezza dell'intervento con l'assetto idrologico-idraulico e idrogeologico territoriale, sia l'impossibilità di attuare altra soluzione tecnica, dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 22, specificando che si tratta di opera esistente.
3. L'istanza sarà analizzata dall'Amministrazione comunale al fine di valutarne l'ammissibilità, l'eventuale integrazione tecnica all'opera realizzata nel rispetto della presente normativa tecnica o la demolizione ed il ripristino dei luoghi nei casi in cui l'opera fosse giudicata incompatibile con il regime del corso d'acqua di riferimento.
4. In assenza di autorizzazione e/o concessione che legittimi l'opera esistente (rilasciata anche in sanatoria), qualora l'intervento abbia occupato spazi demaniali, si attiveranno le procedure vigenti in materia di abuso edilizio su suolo pubblico.

Art. 26. Iter amministrativo

1. L'istanza dovrà essere consegnata al protocollo comunale.
2. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della L. 443/2001 e s.m.i..
3. La richiesta sarà esposta all'albo pretorio comunale per 15 giorni.
4. I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.
5. Per l'esame della pratica, quando convergono più interessi pubblici, il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi della Conferenza dei Servizi come previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o al diniego con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 27. Rilascio di autorizzazione e di concessione

1. In caso di istruttoria favorevole verrà redatto decreto di concessione (in caso di occupazione di area demaniale) o di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale).
2. La concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

3. Nel caso di gravi lacune o mancanze nella documentazione presentata o decorso invano il termine di cui all'articolo precedente, la domanda sarà dichiarata irricevibile e quindi respinta.
4. Negli atti autorizzativi o concessori verranno stabiliti (con specifici disciplinari che dovranno essere sottoscritti per accettazione dal richiedente) le condizioni, gli obblighi e la durata dell'autorizzazione o della concessione.
5. Per ciascuna delle attività previste dal Titolo III del presente Regolamento riguardanti le diramazioni secondarie della rete irriguo-idraulica di cui all'elenco 4 dell'art. 3, il Comune, preposto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni, dà informativa di avvio del procedimento al legittimo titolare del canale di derivazione, richiedendone specifico parere al fine di verificare la compatibilità dell'opera e garantire i diritti di derivazione.

Art. 28. Obblighi del concessionario

1. L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
2. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
3. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere e deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
4. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
5. La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

6. Il privato non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o “sub concedere” a sua volta senza l’espreso consenso dell’amministrazione, la quale potrà dare il suo assenso solo nei casi previsti dalla legge.
7. In caso di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento dei canoni concessori per l’anno corrispondente al provvedimento di decadenza per rinuncia ed al pagamento dei canoni per occupazione abusiva sino all’effettivo abbandono dell’area e riduzione in pristino, se necessaria.

Art. 29. Autorizzazione paesaggistica

1. Qualora l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia o, se l’opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/05 e dalle successive modificazioni.

Art. 30. Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

1. Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende.
2. Qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo; diversamente la demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso.

Art. 31. Canoni di polizia idraulica

1. Ogni concessione riguardante corsi d'acqua pubblici è soggetta al pagamento del canone regionale di polizia idraulica calcolato dal Comune in base agli importi stabiliti nell'Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 e s.m.i.. Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, della cauzione e ogni altro onere, fermo restando le indicazioni della D.g.r. 7868 e D.g.r. 13950 e s.m.i., sono determinate dal Comune con apposito provvedimento normativo.
2. I canoni sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
3. I canoni sono dovuti per anno solare e versati anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o come meglio specificato dal provvedimento normativo comunale sopra indicato.
4. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni ai fini idraulici è subordinato al versamento di un importo cauzionale, pari alla prima annualità del canone, che verrà restituito al termine della concessione o dell'autorizzazione stessa qualora nulla osti. la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17Dicembre 2001 n° 26).
5. Il Comune potrà richiedere il pagamento delle spese d'istruttoria della pratica.

Art. 32. Norme finali

8. Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

ALLEGATO 1: DECRETO “TIPO” DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

Autorizzazione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n°

Ditta richiedente:

Oggetto:

Comune di Codogno

Corso d'acqua:

II SINDACO/IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL COMUNE DI CODOGNO

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l’altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica “ e s.m.i.;

VISTA l’istanza del Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc.: _____) intesa ad ottenere l’autorizzazione ai soli fini idraulici per _____ del corso d’acqua denominato _____ nel Comune di Codogno, opere adiacenti al (foglio n° _____ mappale n° _____),

VISTO che il citato corso d’acqua è altresì inserito nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore del Comune di Codogno e pertanto, ai sensi del punto 11 della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di autorizzazione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune di Codogno,

VISTO il “Regolamento per la gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del Comune di Codogno”, adottato/approvato con D.C.C. n. del

PRESO ATTO della valutazione conseguente all’istruttoria, redatta in data _____

PRESO ATTO che le opere oggetto di autorizzazione non prevedono l’occupazione di area demaniale

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ (indirizzo e Prov.) la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:(qualora ci fossero)

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

o

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi :

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig/La Ditta _____ con sede a _____(Prov____), la realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni (qualora ci fossero);

ALLEGATO 2: DECRETO “TIPO” DI CONCESSIONE IDRAULICA

Concessione di Polizia idraulica ai sensi D.G.R. 25 gennaio 2002 n° VII/7868 e s.m.i.

Pratica n°

Ditta richiedente:

Oggetto:

Comune di Codogno

Corso d'acqua:

Durata:

II SINDACO/IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL COMUNE DI CODOGNO

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 – “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 ;

VISTO il Decreto Lgs. 31 Marzo 1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59;

CONSIDERATO che l’art. 86 del citato Decreto Lgs. N° 112/98, dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l’art. 89 del Decreto Lgs medesimo, conferisce, tra l’altro, alle Regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 10 Dicembre 1998, n° 34, come modificata dalla L.R. 17 Dicembre 2001, n° 26;

VISTA la D.G.R. n° VII/7868 del 25 Gennaio 2002 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica “ e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento per la gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del Comune di Codogno”, adottato/approvato con D.C.C. n. del

VISTA l’istanza del Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) intesa ad ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al corso d’acqua denominato _____ individuata (foglio n° ____ mappale n° ____) del Comune di Codogno, per la realizzazione delle seguenti opere _____ per il seguente uso _____

VISTO che il citato corso d’acqua è inserito nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore del Comune di Codogno e pertanto, ai sensi del punto 11 della dgr 7868/2002 e s.m.i. i provvedimenti di concessione e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune di Codogno

PRESO ATTO della valutazione conseguente all’istruttoria, redatta in data _____

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ (indirizzo e Prov.) la realizzazione di quanto sopra descritto, **subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:**(qualora ci fossero)

VISTO l'allegato disciplinare rep. N° ____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere al Sig./Ditta _____(indirizzo) l'area demaniale di cui trattasi per anni ____ (e in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi del punto 14 della D.G.R. VII/7868/02 e s.m.i., il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Codogno;

DATO ATTO altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta dgr 7868/2002 e s.m.i. ad effettuare a favore del Comune di Codogno il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione

OPPURE

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi della L.R. 17/12/2001, N° 26 ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata dgr 7868/2002

RITENUTO che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) del DPR 3/6/1998 n° 252

OPPURE

ACQUISITA la certificazione antimafia di cui al DPR 3/6/1998 n° 252;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi :

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig/La Ditta _____ con sede a _____(Prov ____), la realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni (qualora ci fossero);
2. di concedere al Sig./Ditta _____ l'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata nel Comune di Codogno (foglio n° ____ mappale n° ____), per anni __ (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare n° _____ di Repertorio parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga riscosso dal Comune di Codogno

(se dovuta la cauzione)

di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di _____
un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone di concessione.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

ALLEGATO 3: DISCIPLINARE “TIPO” DI CONCESSIONE IDRAULICA

(T.U. di Leggi 25.07.1904 n° 523, R.D. 19.11.1921 n° 1688, D.P.R. 24.07.1977 n° 616, D.LGS. 31.03.1998 n° 112, L.R. 1/200 e D.G.R. 25 .01.2002 n° VII/7868 e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì ____ del mese di _____, in Codogno, tra _____, in qualità di _____ del Comune di Codogno (Cod. Fisc.: _____), di seguito denominato Concedente e _____, di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza del _____ e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ (reticolo idrico minore di competenza comunale) individuata ai mappali n° _____ del foglio n° _____ nel Comune di Codogno (LO), per la realizzazione delle seguenti opere: _____

Art. 2 – Obblighi generali

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta.

Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il concessionario si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua al Comune in tutti i casi in cui risulti necessario con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di polizia idraulica e protezione civile, senza che per ciò possa essere preteso alcun risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Codogno per l'anno _____ il canone annuo nella misura e con le modalità previste all'art. 5.

Art. 3 – Diritti di terzi

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 4 – Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni 30 (trenta) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui Allegato C della D.G.R. 1 Agosto 2003, n. 7/13950 in € _____ (_____);

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 Ottobre 1981, n° 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 Dicembre 1981 n° 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26)
- la cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 Dicembre 2001 n° 26).

Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 8 – Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcune servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 – Controversie

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Mantova.

Art. 10- Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _____

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2,5,6 e 9

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Comune di Codogno, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 Gennaio 1968 n° 15

DICHIARA

Che il Sig. _____ personalmente conosciuto, ha firmato in mia presenza il soprasteso disciplinare in fine e sul margine di ciascun foglio nella sua qualità

Codogno,